

Cass. Sez. V Pen. 15 febbraio 2023, n. 6323 – Pres. Miccoli – Rel. Caputo¹.

«Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che la prova dell'evento del delitto di atti persecutori, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia e paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente e anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata».

L'ACCERTAMENTO DEL TURBAMENTO PSICOLOGICO NELLA FATTISPECIE DEGLI ATTI PERSECUTORI: LA NECESSITÀ DI UNA VALUTAZIONE DEI FATTI 'PARTICOLARMENTE' APPROFONDATA.

Elio Lo Monte*

SOMMARIO: 1. – Il caso sottoposto alla Corte, 2. – La locuzione 'perdurante e grave stato di ansia o di paura', 3. – L'odierna decisione in linea con i precedenti giurisprudenziali, 4. – La necessità di una valutazione dei fatti 'particolarmente' approfondita.

1. – Il caso sottoposto alla Corte.

La recente decisione n. 6323/2023 ribadisce un dato acquisito nella giurisprudenza di legittimità: che lo stato di grave e perdurante stato di ansia e di paura della vittima possa essere dedotto da elementi sintomatici e dalle dichiarazioni della stessa vittima.

Per meglio cogliere il percorso motivazionale svolto dal supremo Collegio appare utile: a) qualche richiamo ai fatti sottoposti al giudizio dei giudici di legittimità e, b) qualche sintetica considerazione (limitatamente al turbamento psicologico) della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612-*bis* c.p.

La Corte territoriale, quale giudice di appello, dichiarava la responsabilità penale dell'imputato per il reato di atti persecutori (in luogo dell'originaria imputazione nella forma tentata) e lo condannava alla pena di giustizia (rideterminata in anni 1 e mesi 2 di reclusione) nonché al risarcimento del danno in favore della vittima costituitasi parte civile.

Avverso la sentenza di condanna proponeva impugnazione la difesa dell'imputato sollevando una duplice eccezione; richiameremo solo il primo in quanto il secondo motivo attiene ad elementi diversi dai profili relativi all'accertamento del turbamento psicologico. Sotto quest'ultimo profilo, veniva censurata, in particolare, la qualificazione del fatto nei termini di reato consumato, mentre – si sosteneva – il mutamento delle abitudini di vita e il grave stato di ansia risultavano contraddetti da «dati incontrovertibili rappresentati dal miglioramento, da parte della persona offesa, del suo rendimento universitario e dalle foto che la ritraevano sorridente e tranquilla». Sul punto veniva evidenziata, specificamente, l'assenza di elementi probanti in ordine agli effetti della condotta posta in essere dall'agente, perturbativi dello stato d'animo e delle abitudini di vita avuto riguardo anche alla totale assenza di ogni sentimento di ansia, turbamento o paura.

*Professore ordinario di Diritto penale - Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) - Università degli Studi di Salerno.

¹ La sentenza per esteso può leggersi su <https://noiradiomobile.org/ansia-e-paura-nella-vittima-valgono-a-integrare-il-reato-di-atti-persecutori-corte-di-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-15-febbraio-2023-n-6323>.

Di diverso avviso è la Corte di Cassazione che ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento, e condivide il ragionamento del giudice di merito, per le seguenti ragioni:

- a) in ordine al mutamento delle abitudini di vita viene segnalato che la prova è data dal fatto che la persona offesa è stata costretta, oltre che a cambiare numero di telefono, ad evitare posti in cui poteva incontrare lo stalker-ex fidanzato (compresa la chiesa) ovvero si faceva accompagnare da qualche altra persona;
- b) la sussistenza dello stato di ansia e di paura viene ancorata alla circostanza che la vittima aveva sofferto attacchi di panico e di aver pensato anche al suicidio quando era stata minacciata di pubblicazione delle sue foto intime;
- c) in ordine al buon rendimento negli studi e alle foto che la ritraevano tranquilla e sorridente la Corte esclude che essi possano escludere l'evento indicato.

Concludono i giudici di legittimità affermando il principio di diritto secondo cui: «la prova dell'evento del delitto di atti persecutori, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia e paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente e anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata».

2. – La locuzione ‘perdurante e grave stato di ansia o di paura’.

Uno dei punti maggiormente problematici – già evidenziati all'indomani dell'introduzione nel sistema penal-processuale² – della figura delittuosa degli atti persecutori è rappresentato dalla carenza di precisione.

La fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p. – prevista nell'ambito di uno dei tanti pacchetti sicurezza³, sotto l'incalzare dell'urgenza (vera o presunta) – persegue il dichiarato scopo di prevenire e reprimere comportamenti molesti e petulanti, posti in essere in danno di determinate fasce di soggetti, per lo più (anche se non esclusivamente) di sesso femminile. Le condivisibili esigenze di maggior tutela, in favore di alcune categorie di persone oggetto di comportamenti vessatori, non possono far passare in secondo piano i difetti della figura. Una norma strutturata su più fattispecie orientate a punire chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta in modo da determinare alternativamente, in danno della vittima, l'evento di: a) perdurante stato di ansia o di paura nella vittima; b) fondato timore per l'incolumità della vittima o di una persona, a questa legata da relazione affettiva; c) alterazione delle abitudini di vita.

Un aspetto sicuramente insoddisfacente della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612-bis c.p. attiene alla tecnica di redazione; l'indeterminatezza – oltre alle locuzioni ‘condotte reiterate’, ‘relazione affettiva’, ‘alterare le proprie abitudini di vita’ – coinvolge anche l'inciso ‘perdurante e grave stato di ansia o di paura’.

I concetti di ‘paura’ e di ‘ansia’, attenendo a «stati fluidi e incerti come le reazioni emotive»⁴ non sono di facile dimostrazione nel processo.

² Sia consentito il riferimento a E. Lo Monte, *Una nuova figura criminosa: lo ‘stalking’ (art. 612-bis c.p.). Ovvero un altro, inutile, ‘guazzabuglio normativo’*, in *Ind. pen.* 2010, 2, 479 ss., e bibliografia ivi richiamata.

³ Si fa riferimento a D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38; la fattispecie è stata successivamente innovata dal D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 94 e dalla L. 19 luglio 2019 n. 69.

⁴ Nell'immediatezza dell'introduzione della norma così G. Fiandaca-E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale*. Vol. II, tomo I. *I delitti contro la persona, Addenda*, Bologna 2009², 6.

Si ritiene in dottrina, al fine di distinguere i due concetti, che per ansia debba intendersi una situazione psicologica derivante da molestie non minacciose e per paura lo stato emotivo di apprensione per un pericolo di un male generato da minacce⁵.

I termini ‘perdurante’ e ‘grave’, inoltre, sono viziati da una congenita genericità; l’unica certezza deriva dal fatto che il lemma ‘perdurante’ non possa essere letto come irreversibile o permanente, per la semplice ragione che se così fosse il legislatore avrebbe utilizzato i termini... irreversibile o permanente, che hanno, da un punto di vista etimologico, un significato ben diverso. Più verosimilmente, il termine perdurante (dal verbo perdurare) va letto come sinonimo di ‘durante a lungo’, di modo che è sanzionato colui che minaccia o molesta una persona in modo da cagionare un ‘duraturo’ (ma non permanente) stato di ansia o di paura. Ma la durata dell’ansia o della paura non è specificata; da qui ogni possibile applicazione con conseguente rischio di contraddittorietà di giudicati, pur in presenza di fatti identici. Tutto ciò ancora non basta; oltre che perdurante lo stato di ansia o paura dev’essere grave; e, anche in questo caso, nessun aiuto proviene dal legislatore per individuare il concetto di gravità che di fatto viene rimesso al libero apprezzamento del giudice⁶.

Per evitare una dilatazione eccessiva dell’applicazione della figura delittuosa – assistita da un consistente trattamento sanzionatorio – è stato sostenuto che deve trattarsi «di situazione di ansia o di paura non momentanee o di lieve entità, ma di uno stato perdurante nel tempo (anche se non definitivo) e grave. Non, quindi, di un mero turbamento transitorio, ma neppure di uno stato patologico, di malattia della mente»⁷. Nonostante tale condivisibile osservazione residuano, a nostro avviso, tutte le difficoltà di provare un siffatto ‘stato d’animo’.

3. – I precedenti giurisprudenziali.

In tema di accertamento dello stato di ansia o di paura occorre tenere nella debita considerazione quanto affermato dalla Corte costituzionale⁸ che, espressamente, sostiene:

- a) per verificare il rispetto del principio di determinatezza, occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s’inserisce;
- b) il fatto che il legislatore, nel definire le condotte e gli eventi, abbia fatto ricorso a una enunciazione sintetica della norma incriminatrice – come avviene, del resto, nella gran parte dei Paesi dove è stata adottata una normativa cosiddetta ‘anti-stalking’ – e non abbia adottato, invece, una tecnica analitica di enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l’interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga alla individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell’enunciato. Del resto, anche in un ordinamento come quello tedesco, in cui si è scelto di enumerare le ipotesi di persecuzione riportabili al cosiddetto ‘stalking’ (*Nachstellung*), l’elenco non è tassativo, ma prevede una clausola di chiusura ‘ad analogia esplicita, che attrae nel perimetro della rilevanza penale, oltre alle condotte puntualmente tipizzate, anche ogni ‘altro comportamento assimilabile’ (*eine andere vergleichbare Handlung*, ex § 238, del codice penale tedesco).

⁵ F. Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale*, I, *Delitti contro la persona*⁸, Padova, 2022, 380.

⁶ Lo Monte, *Una nuova figura criminosa*, cit. 500.

⁷ Mantovani, *Diritto penale*, cit., 380.

⁸ Corte cost. 11 giugno-11 luglio 2014, n. 174, in <https://giurcost.org/decisioni/2014/0172s-14.html>, con nota di M. Telesca, *Gli atti persecutori superano l’esame di costituzionalità: osservazioni sui confini dello stalking dopo la pronuncia numero 172/2014 della Consulta*, in *Giurisprudenza Penale Web*, (11 gennaio 2015); la questione concerneva i profili di indeterminatezza dell’art. 612-bis c.p. e l’eccezione legittimità costituzionale veniva sollevata dal Tribunale ordinario di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, per violazione dell’art. 25, co. 2 Cost.

Dopo queste ‘anticipazioni’ la Consulta, in ordine alla portata della locuzione ‘perdurante e grave stato di ansia o di paura’, afferma: «trattandosi di eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica, essi debbono essere accertati attraverso un’accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima. A questo proposito, del resto, anche la giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis*, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza n. 14391 del 2012) ha precisato che la prova dello stato di ansia e di paura può e deve essere ancorata ad elementi sintomatici che rivelino un reale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente, nonché dalle condizioni soggettive della vittima, purché note all’agente, e come tali necessariamente rientranti nell’oggetto del dolo. Anche sotto questo profilo, dunque, è dimostrato che l’enunciato legislativo di cui all’art. 612-bis cod. pen., pur richiedendo un’attenta considerazione di dati riscontrabili sul piano dei comportamenti e dell’esperienza, consente al giudice di appurare con ragionevole certezza il verificarsi dei fenomeni in esso descritti e, pertanto, non presenta vizi di indeterminatezza, ai sensi dell’art. 25, secondo comma, Cost.».

La Corte con la decisione in commento ribadisce un precedente orientamento secondo cui lo stress e l’ansia patiti dalla persona offesa possono essere desunti dalle sue dichiarazioni, dai suoi comportamenti successivi alla condotta dell’agente e dalla idoneità in astratto di quest’ultima a produrre l’evento⁹. È stato, altresì, sostenuto la prova dell’evento del delitto di atti persecutori, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata¹⁰.

4. – La necessità di una valutazione dei fatti ‘particolarmente’ approfondita.

Alla luce delle prese di posizione della Corte costituzionale e dei pregressi orientamenti della giurisprudenza di legittimità la soluzione della questione si sposta, dunque, sul terreno dell’analisi dei fatti in concreto verificatisi.

Si tratta di un riscontro di per sé non semplice che si arricchisce di ulteriori versanti problematici se si riflette:

a) in primo luogo, su di un’altra affermazione della Corte regolatrice secondo la quale: ai fini dell’integrazione del reato di atti persecutori «non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori [...] abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come

⁹ Cass. Pen., Sez. V, 11 novembre 2015, n. 45184, in <https://www.professionegiustizia.it>.

¹⁰ Cass. Pen., Sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 50746 G., Rv 261535; Cass. Pen., Sez. V, 9 maggio 2012, G., n. 24135 Rv. 253764, secondo cui «la prova dello stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante».

malattia mentale e psicologica»¹¹. Non essendo necessaria la prova di uno stato patologico rinvenibile, ad esempio attraverso un'analisi medica, tutto viene rimesso all'esame del giudice; b) sulla circostanza che spesso la vittima si costituisce parte civile nel processo ed ha tutto l'interesse – anche al risarcimento del danno – alla condanna del presunto *stalker*.

Ne discende che, in relazione a quest'ultimo punto, debba valere il principio applicato in tema di violenza sessuale di una accurata verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone¹².

È stato ancora sostenuto che atteso l'interesse accusatorio connaturato alla testimonianza della persona offesa, portatrice di interessi configgenti con quelli dell'imputato, ulteriormente accentuato dalla possibile costituzione della stessa come parte civile, la testimonianza della persona offesa deve essere valutata con estremo rigore, specie in presenza di elementi di contrasto, al fine di apprezzarne la portata probatoria, e dunque deve essere sottoposta ad un vaglio di attendibilità soggettiva ed oggettiva sicuramente più attento e rigoroso rispetto alla generica valutazione cui vengono sottoposte le dichiarazioni di una qualunque persona¹³.

La stessa Corte richiama l'importanza della motivazione¹⁴ da cui dedurre il percorso logico-deduttivo svolto dal giudice; più preciso e approfondito è il 'racconto' del giudice maggiori solo le ricadute positive non solo sul prevenuto ma anche sulla generalità dei consociati.

¹¹ Cass. Pen., Sez. V, n. 16864 del 10 gennaio 2011, C, Rv 250158; nella giurisprudenza di merito cfr. Corte appello Ancona, 19 luglio 2022, n.745, in <https://www.laleggepertutti.it>. In tema di atti persecutori, la ricorrenza del perdurante e grave stato d'ansia o di paura in capo al soggetto passivo, previsto dall'art. 612 bis c.p., non deve necessariamente essere comprovato attraverso certificazioni mediche, potendo essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante

¹² Cassa. Pen., Sez. III, 4 marzo 2016, n. 9135, in italgiure.it; nella giurisprudenza di merito fra le tante cfr. Trib. Torre Annunziata, 23 novembre 2021, n.2288, in <https://www.laleggepertutti.it>, laddove specifica che in tema di valutazione della prova penale, la prova dichiarativa acquisita dalla persona offesa costituita parte civile esige un vaglio particolarmente rigoroso, mediante riscontro intrinseco ed estrinseco del narrato, atteso che, in tal caso, essa vanta una specifica pretesa economica, alla restituzione e al risarcimento del danno, la cui soddisfazione discende dall'accertamento della responsabilità dell'imputato.,

¹³ Cass. Pen., Sez. III, 16 ottobre 2012, n 40566, in <https://www.altalex.com>.

¹⁴ Cass. Pen., Sez. III, 14 novembre 2018, n.56117, in <https://www.laleggepertutti.it>.